

Tribunale di Roma 23 gennaio 2014

Sez. 1
Cron.
Rep. 1

R.G. n. /2006
+, /2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

Il Tribunale di Roma, IX sezione civile, nella persona del giudice designato, dott. Paolo Catalozzi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle riunite cause civili iscritte ai nn. e nel ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per gli anni, rispettivamente, 2006 e 2007 vertenti

tra

[redacted], in persona del suo amministratore, sig. [redacted] E
[redacted] elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo, [redacted]
presso lo studio dell'avv. [redacted], che li rappresenta e difende, unitamente
all'avv. Massimo Melloni, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attori, opposenti -

[redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli, 39, presso lo
studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende in virtù di procura a
margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore

- attore, opponente -

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via [redacted] presso lo studio
dell'avv. Marco Antonucci, rappresentato e difeso dagli avv. [redacted] di [redacted] e Gianluca
[redacted] in virtù di procura a margine della costituzione di nuovo difensore

- attore, opponente -

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, via [redacted] presso lo
studio dell'avv. Marco [redacted] rappresentato e difeso dagli avv. Angelo di Carlo e
[redacted] in virtù di procura a margine della costituzione di nuovo
difensore

- attore, opponente -

ll

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore

- attore, opponente -

e

BANCA DI ROMA S.P.A., in persona di dott. Angelo Condoluci e Raffaele Virdis, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Bettolo, 17, presso lo studio dell'avv. Alfonso Quintarelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo

- convenuto, opposto -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La [redacted] s.r.l., [redacted], [redacted] e [redacted] hanno chiesto l'accertamento del saldo relativo ad un conto corrente acceso dalla società presso la Banca di Roma s.p.a. e oggetto di garanzia fideiussoria da parte degli altri attori; la [redacted] ha, inoltre, chiesto l'accertamento dell'insussistenza di alcuna obbligazione debitoria a suo carico a titolo di garante. k

A sostegno della domanda hanno allegato che la banca aveva applicato interessi passivi anatocistici e non pattuiti in modo specifico; l'attrice [redacted] negato di aver sottoscritto alcun impegno fideiussorio a garanzia delle obbligazioni assunte dalla [redacted] s.r.l. nei confronti della banca.

1.2. Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.

2. Con separato atto i predetti [redacted] s.r.l., [redacted] e [redacted] hanno chiesto la revoca del decreto con cui questo Tribunale li aveva condannati, in solido tra loro, nonché con [redacted] al pagamento in favore della Banca di Roma s.p.a.

della somma di euro 62.065,95, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in relazione al saldo derivante dal conto corrente e alle garanzie dedotte nel diverso giudizio.

Ha, altresì, chiesto, reiterando le allegazioni avanzate nel diverso giudizio, la condanna della banca al risarcimento dei danni per l'intervenuta segnalazione alla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia; ~~_____~~ ha chiesto l'accertamento della sua liberazione dalla fideiussione.

2.1. Si è costituita anche in questo giudizio la banca concludendo per il rigetto dell'opposizione.

2.2. I due giudizi sono stati riuniti, attesa la ricorrenza dei profili di connessione oggettiva e soggettiva.

3. Nel corso del processo ~~_____~~ ha depositato la propria dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, nonché la relativa accettazione da parte della banca, per cui, apparendo tali atti regolari, il processo tra le parti deve considerarsi estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e le spese vanno integralmente tra le parti in ossequio agli accordi intervenuti tra le stesse.

4. Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che il contratto di conto corrente è stato acceso nel settembre 1999 e prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

L'applicazione di tale capitalizzazione risulta porsi in contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418), per cui dal saldo debitore del conto vanno scorporati gli interessi applicati a tale titolo.

Sul punto, giova rammentare che la delibera del 9 febbraio 2000 del C.I.C.R., efficace dal successivo 22 aprile, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/93, introdotto dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/99, nel confermare che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1) e che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la

stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), ha stabilito che le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera vanno adeguate alle relative disposizioni entro il 30 giugno 2000 e che i relativi effetti si producono, a determinate condizioni ivi indicate, solo a decorrere dal successivo 1° luglio, senza alcun effetto "sanante" degli effetti della nullità derivante dalla violazione dell'art. 1283 c.c. per il periodo precedente.

Per quanto attiene al periodo successivo al 1° luglio 2000, la banca non ha dimostrato di essersi attenuta alle prescrizioni della delibera del C.I.C.R., per cui va esclusa, anche con riferimento a tale periodo, ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.

4.1. Dalla capitalizzazione degli interessi va esclusa anche la commissione di massimo scoperto, in quanto la stessa, avendo una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11772, secondo cui, qualora, invece, si ritenesse che la commissione di massimo scoperto abbia di corrispettivo autonomo dagli interessi, alla stessa si estenderebbe la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c., con conseguente esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione).

4.2. Il consulente tecnico d'ufficio nominato ha rilevato, relativamente ad alcuni trimestri, il superamento dei limiti fissati in applicazione della l.n. 108/96.

In proposito, deve osservarsi che anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d'Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma

penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cfr. Cass., 19 dicembre 2011, P.G. in proc. De Masi e altri).

Pertanto, in relazione ai periodi in cui è stato rilevato il superamento dei tassi soglia non va riconosciuta alcun importo a titolo di interesse.

4.3. Sostiene l'attore [redacted] che la clausola contrattuale che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto sarebbe nulla per mancanza di causa.

Ritiene, in proposito, questo giudice che, alla luce della normativa vigente (sia all'epoca della conclusione del contratto, sia nel corso del suo svolgimento), non sia priva di causa la pattuizione di un corrispettivo - qualsiasi sia la sua denominazione - in favore dell'istituto di credito a fronte dell'obbligo di quest'ultimo di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (v. art. 117-bis, comma 1, d.lgs. n. 385/93), ovvero, in caso di mancata concessione di un fido o di superamento dello stesso, a fronte dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (v. art. 117-bis, comma 2, d.lgs. n. 385/93).

Pertanto, la clausola contestata va considerata valida.

4.4. In applicazione dei riferiti principi, il consulente tecnico ha concluso per l'esistenza di un saldo in favore della società correntista per un importo pari ad euro 7.400,01, calcolato al 31 dicembre 2008.

Tale conclusione appare attendibile, in quanto apparentemente coerente con i criteri di calcolo previsti dalle parti e dalla legge e sorretta da una motivazione priva di vizi di ordine logico e adeguatamente illustrata, anche con riferimento alle critiche mosse dalle parti; per tali motivi, resiste rispetto a queste e si lascia preferire alle altre soluzioni prospettate.

4.5. Deduce la banca che il saldo accertato sarebbe frutto di alcuni versamenti eseguiti dall'attrice [redacted], per cui l'eventuale credito non apparterebbe alla correntista.

Siffatta tesi risulta priva di pregio atteso che i versamenti sono stati effettuati a beneficio della società correntista e che, pertanto, non assume rilevanza la questione

relativa alla provenienza delle relative somme e al titolo in base al quale il terzo ha effettuato tale operazione se non nei rapporti tra questi e la correntista.

4.6. Infine, la banca ha eccepito l'impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante, in considerazione del carattere autonomo della garanzia prestata reso evidente dalla previsione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare "immediatamente all'azienda di credito, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole.." (art. 7).

Sul punto, può evidenziarsi, da un lato, che il contenuto dell'invocata previsione non appare consentire di poter qualificare l'impegno assunto quale contratto autonomo di garanzia, in considerazione della qualificazione data dalle parti a tale impegno, anche in sede giudiziaria, nonché dall'estraneità dei sottoscrittori dal novero dei soggetti istituzionalmente dediti al rilascio di garanzie autonome.

Dall'altro, in ogni caso, il garante, anche autonomo, risponde nei limiti di quanto dovuto dal debitore, per cui nel caso in esame, non può rispondere per un debito inesistente.

Da ultimo, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 1823 c.c., i crediti derivanti da reciproche rimesse sono inesigibili sino alla chiusura del conto che, allo stato, non risulta essere intervenuta, per cui la banca - così come anche la correntista - non può chiedere il pagamento di somme risultanti quale saldo del conto dedotto in giudizio.

5. Con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni avanzate con l'atto di opposizione la stessa non può essere accolta, in difetto della dimostrazione dell'avvenuta iscrizione dei nominativi nella Centrale dei Rischi e in considerazione del fatto che il venir meno del saldo negativo appare riconducibile ai sopravvenuti versamenti effettuati nel corso del giudizio.

6. Pertanto, per le suesposte considerazioni, va accertato il saldo del conto corrente nell'importo di euro 7.400,01, calcolato al 31 dicembre 2008, in favore della ~~_____~~ va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alle domande proposte da e contro ~~_____~~ e va accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, con conseguente

revoca dello stesso e reiezione della domanda proposta dalla banca.

7. In considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e, in particolare, della reciproca soccombenza, nonché del fatto che la sostanziale soccombenza della banca è dettata dal sopravvenire di alcuni versamenti sul conto corrente, appare opportuno disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ivi incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, IX sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

A) quanto al giudizio proposto con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2006 (r.g. n. 5532/2006):

i) dichiara l'estinzione del processo relativamente alla domanda di accertamento dell'inesistenza della fideiussione proposta da [REDACTED]

ii) accerta il saldo del contratto di conto corrente stipulato tra la [REDACTED] s.p.a. e la Banca di Roma il 2 settembre 1999 (codice rapporto 652208/57) in euro 7.400,01, calcolato al 31 dicembre 2008, in favore della [REDACTED]

B) quanto al giudizio proposto con atto di citazione in opposizione notificato il 4 gennaio 2007 (r.g. n. 2426/2007):

i) dichiara l'estinzione del processo relativamente all'opposizione proposta da [REDACTED]

ii) accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] e [REDACTED], e, per l'effetto, revoca, nei loro confronti, il decreto ingiuntivo;

iii) respinge la domanda proposta dalla Banca di Roma s.p.a. con il ricorso per decreto ingiuntivo

iv) respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta da [REDACTED] s.r.l., [REDACTED]

C) compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.

R.G. n. 2006
+ /2007

Roma, 18 dicembre 2013.

Il Giudice designato

Dr. Rotella

Depositato in Cancelleria
CANCELLERIA
Dr. Rotella Tiziana



IL CANCELLIERE C2
Dr. Rotella Tiziana

[Handwritten signature]